

IN BREVE n. 28-2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Giochi Olimpici - Pechino 2008
Data di emissione 7 luglio 2008



CERTIFICAZIONI MALATTIA PER I PUBBLICI DIPENDENTI

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 45/2008 del 4 luglio 2008, ha risposto ad un quesito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativamente alla certificazione medica giustificativa dell'assenza per malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione (art.71 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112).

In pratica, nel parere espresso si evidenzia che, secondo quanto prescritto dalle convenzioni adottate in conformità dagli accordi collettivi nazionali stipulati secondo la disciplina dell'art. 8 del D.L.vo n. 502 del 1992, in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione "per incapacità temporanea al lavoro" (Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), per cui si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all'art. 71 del decreto legge n. 112/2008.

Da tenere presente anche il trattamento economico nei primi dieci giorni di assenza per malattia: viene corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

D.L. 112/2008

Capo II - Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai

dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

IN ALLEGATO A PARTE - Parere UPPA n. 45 / 2008 (documento 105)

VISITE DI CONTROLLO MEDICI FISCALI INPS

Il datore di lavoro o il committente possono disporre visite di controllo (art.5 Legge 300/1970) circa lo stato di infermità dovuto a malattia o infortunio, esclusivamente servendosi di strutture pubbliche, laddove tali funzioni sono state affidate, con la riforma sanitaria del 1978 (Legge 833/1978), alle ASL e all'INPS, essendo vietati accertamenti diretti del datore di lavoro o committente sull'infermità per malattia del lavoratore subordinato.

In attesa della completa rivisitazione della disciplina, da effettuarsi entro il 7 luglio 2009, viene confermata la vigente disciplina (contenuta nel decreto 12 ottobre 2000) delle visite mediche domiciliari di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso di infermità che comportino incapacità temporanea al lavoro, disposte d'ufficio dall'I.N.P.S. o su richiesta di datori di lavoro.

Il numero di riferimento per gli incarichi è di sei visite di controllo al giorno da eseguire nelle fasce di reperibilità.

I compensi sono aggiornati, nelle seguenti misure (DM 8/5/2008):

- per l'espletamento della visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale €41,67;
- per l'espletamento della visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo €52,82;
- per la visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore €28,29;
- per la visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore €39,61.

In merito ad ogni visita eseguita entro il perimetro urbano al medico sarà corrisposto un rimborso di €6,00. Per ogni visita eseguita fuori dal perimetro urbano ed entro i 20 chilometri, al medico sarà corrisposto un rimborso di €10,00 in aggiunta al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi dall'abitazione del medico a quella del lavoratore e ritorno. Per i percorsi superiori ai 20 chilometri al medico sarà corrisposto un ulteriore rimborso di €5,00 in aggiunta al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel.

Laddove la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel cui territorio non sia stata costituita una apposita lista di medici e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico dipendente da altre strutture pubbliche, che possa effettuare in via di eccezione le visite di cui trattasi al di fuori dell'orario di lavoro e sempreché l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, i compensi sono maggiorati del 50% oltre il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate secondo la tariffa "passeggero" dei mezzi navali di linea, nonché dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola.

**IN ALLEGATO A PARTE - D.M. Ministero lavoro e prev.sociale 8 maggio 2008
(documento 106)**

F24 e DETASSAZIONE STRAORDINARI

Cinque nuovi codici tributo per versare, tramite F24, l'imposta sostitutiva - dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale - del 10%, introdotta dal decreto legge 93/2008. La tassazione agevolata è prevista, in via sperimentale per il secondo semestre del 2008 e per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione alle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per incrementi di produttività. I codici tributo saranno efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione 287/E.

Si ricorda che nella detassazione di premi e straordinari nella dipendenza privata, l'imposta sostitutiva del 10% si rende applicabile alle parte variabili della retribuzione per un importo effettivo massimo di 3.275,7 euro. Il limite entro cui riconoscere il beneficio di 3mila euro previsto dal DL 93/2008 è riferito alle somme erogate, che sono già al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore; inoltre vanno individuate con riferimento ai criteri sia di cassa sia di competenza: somme erogate tra il 1 luglio 2008 e il 12 gennaio 2009 (criterio di cassa

allargata) con riferimento alle prestazioni effettuate nel periodo di sperimentazione e cioè dal 1 luglio al 31 dicembre 2008.

RISOLUZIONE N. 287/E dell'8 luglio 2008	
Codice tributo	Denominazione
1053	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93)
1604	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93)
1904	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93)
1905	Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93)
1305	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta e maturati fuori dalle predette regioni (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93)

RISPARMIO ENERGETICO e FISCO

Facendo riferimento anche a quanto riportato in Brevia 26 riportiamo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 283 del 07.07.2008 avente per oggetto: interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 "Detrazione del 55 per cento per spese relative ad interventi di risparmio energetico, art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione n.283 del 7 luglio 2008 (documento 107)

MEDICO OSPEDALIERO: ATTENZIONE A NON FAVORIRE IL PRIVATO

Rischia fino a tre anni di carcere per abuso d'ufficio lo specialista di una Asl che «dirotta» i pazienti presso un ambulatorio privato perché la struttura sanitaria per cui lavora non ha le apparecchiature necessarie per gli accertamenti. Avrebbe dovuto mandarli in altre strutture pubbliche della città. Secondo la Cassazione (sez.VI penale sentenza 27936 dell'8 luglio 2008) «pur essendo il Presidio ospedaliero privo della strumentazione specifica per svolgere l'esame del fondo dell'occhio, il medico non era autorizzato ad inviare i pazienti nel suo ambulatorio, posto che il medesimo identico esame ben poteva essere espletato nei contigui presidi ospedalieri», né vale l'autorizzazione «ad esercitare attività professionale privata extramuraria in due ambulatori». Infatti l'autorizzazione all'extra moenia allargata z«non lo esimeva affatto dall'assicurare sempre l'interesse della pubblica amministrazione dalla quale dipendeva». E ancora «la prospettata attenuazione dell'obbligo di fedeltà e di non concorrenza non può essere infatti paradossalmente dilatata sino a comprendere l'intenzionale e provocato sviamento dei pazienti, i quali, invece, dovevano essere inviati in uno dei vicini Presidi ospedalieri».

DL 112 e LAVORO

Riportiamo l'articolo di Italia Oggi e la circolare 25 del 2 luglio 2008 del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali per quanto contemplato all'articolo 41 del DL 112/2008.

DL 112/2008 art. 41

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

Testo: in vigore dal 25/06/2008

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga", inserire le parole: "per almeno tre ore".
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "passeggeri o merci", inserire le parole: "sia per conto proprio che per conto di terzi".
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "attivit  operative specificamente istituzionali", inserire le parole: "e agli addetti ai servizi di vigilanza privata".
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "frazionati durante la giornata", inserire le parole: "o da regimi di reperibilit ".
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole "di cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni".
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: "a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale".
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".
8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione".
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore".
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta".
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio,".
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: "di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o".
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilit  propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

IN ALLEGATO A PARTE - Articolo di Italia Oggi (documento 108)
Min.Lav. Circolare n.25 del 2 luglio 2008 (documento 109)

SLITTA AL 30 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE DEL 770 ORDINARIO



Il modello 770 Ordinario va presentato entro il 30 settembre prossimo. L'Agenzia delle Entrate precisa che il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni, decisi con il decreto legge numero 97 del 3 giugno scorso, riguarda anche il 770 ordinario utilizzato dai sostituti d'imposta per la comunicazione dei dati relativi in particolare alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2007 e altre operazioni di natura finanziaria.